

STATUTO ASSOCIAZIONE PASSIONECAITPR M.G.P.S.

**"Miglioramento Genetico e Promozione della Selezione
del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido"**

TITOLO I - COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI

ART. 1 - Costituzione

É costituita con sede in Barete (AQ) in strada provinciale 29 civico 1/b, l'Associazione Nazionale Allevatori denominata "PASSIONECAITPR M.G.P.S." (acronimo di Miglioramento Genetico e Promozione della Selezione del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido) definita anche in forma abbreviata, "PASSIONECAITPR".

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, ha struttura democratica ed è regolata dal presente Statuto.

ART. 2 - Attività

1. L'associazione non ha fini di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai soci, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione dell'Assemblea, può costituire uffici distaccati e può aderire, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto

della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria ed organizzativa.

2. L'eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo ad accettarne lo Statuto, né a fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.

3. L'associazione può sviluppare convenzioni con istituti, fondazioni, università, ospedali ed altri enti riconosciuti che consolidino l'efficacia dello sviluppo degli scopi statutari.

4. L'associazione opera nel quadro delle direttive comunitarie della disciplina zootecnica riferibili al REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale.

ART. 3 - Durata

1. L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all'estero.

2. La sua durata è illimitata.

ART. 4 - Scopi

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla promozione, alla conservazione ed alla diffusione della razza "Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido".

PASSIONECAITPR persegue inoltre finalità di solidarietà sociale, promuove e sostiene ogni attività a tutela del benessere animale e nello specifico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido oltre a promuovere la sintonia con la terra e la specificità dei territori.

L'Associazione adotta un proprio Regolamento Associativo caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari. L'Associazione adotta altresì un proprio Codice Etico.

In particolare l'Associazione PASSIONECAITPR nel quadro delle direttive impartite dal MIPAAF e dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione stessa cura la tenuta del Libro Genealogico della razza CAITPR (acronimo di cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido), svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre all'Autorità Competente per approvazione;

I. promuove il miglioramento genetico in generale e del CAITPR in particolare;

II. sostiene la valorizzazione economica delle produzioni zootecniche in generale e del CAITPR in particolare;

III. promuove altresì eventuali ibridazioni derivanti da incroci con specie asinine riconosciute, al fine di valorizzare la produzione zootecnica "derivata" del mulo e/o

del bardotto e riconosciute in apposita sezione di LG dedicata;

IV. promuove il benessere animale, ed in particolare del CAITPR in attività volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente;

V. promuove l'impiego della trazione animale negli Allevamenti come fonte sostenibile di diversificazione aziendale;

VI. promuove lo sviluppo di attività atte a selezionare soggetti idonei al lavoro negli IAA (interventi assistiti con gli animali); nonché sistemi di valutazione della tipologia di addestramento certificati;

VII. promuove le attività in ambito sociale e sanitario con forte input all'integrazione sociale, al superamento delle discriminazioni, alla riduzione del disagio giovanile, al sostegno della disabilità psichica e motoria attraverso il contatto con attività a vocazione agricola e zootecnica;

VIII. promuove le attività di promozione della razza nell'impiego in ambiti ludico-amatoriali e/o sportivi, nelle attività da diporto e più in generale come forma di addestramento ed attitudine;

IX. promuove e favorisce il confronto con allevatori e attività con razze da tiro riconosciute anche a livello internazionale;

X. sostiene la salvaguardia della biodiversità e della variabilità genetica in generale ed in particolare per il CAITPR attraverso lo svolgimento dei programmi di miglioramento genetico e progetti pilota sperimentali volti alla realizzazione degli stessi;

XI. difende i diritti degli animali in generale in quanto essere senzienti e promuove campagne di sensibilizzazione per migliorare la relazione uomo- cavallo-natura e in particolare la razza CAITPR;

XII. promuove gli studi e la ricerca e la diffusione di tecniche mediche veterinarie e comparate volte a migliorare le cure e a diminuire le sofferenze degli animali ed in particolare del CAITPR;

XIII. promuove tecniche e filosofie atte a tutelare e valorizzare l'allevamento del CAITPR in armonia con la natura nell'importante ruolo riconosciuto dall'Unione europea di sentinella ambientale;

XIV. organizza progetti di sperimentazione con aziende agricole e nello specifico con quelle di matrice allevatoriale CAITPR;

XV. promuove attività ludiche e didattiche con asili scuole e comunità per sensibilizzare i bambini alla cultura ambientale e al rispetto degli animali ed in particolare del CAITPR;

XVI. in relazione ai precedenti punti organizza gruppi di studi composti da associati e professionisti esterni per approfondire concetti di biosostenibilità e di biodinamica dei processi produttivi nell'allevamento in generale ed in particolare nell'allevamento CAITPR nazionale ed internazionale;

XVII. l'associazione PASSIONECAITPR accoglie, sviluppa, promuove, assiste, favorisce, coordina le attività e/o le manifestazioni delle imprese e delle organizzazioni che lavorano e producono utilizzando criteri di sostenibilità ambientale, mantenimento delle identità ed unicità dei prodotti ed in particolare quelli EQUINI CAITPR;

XVIII. favorisce collaborazioni con enti pubblici o privati e professionisti nazionali ed internazionali che perseguono o vogliono approfondire le tematiche citate stipulando contratti ed accordi con altre associazioni, con terzi e/o con propri associati;

XIX. promuove iniziative sociali e commerciali atte a valorizzare l'importanza del benessere anche ai fini produttivi in particolare il benessere equino;

XX. l'associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per tutti gli associati ed eventuali esterni, promuovendo le loro attività in ambito nazionale così come all'estero, secondo principi di mutualità; e per altre

imprese, associazioni, enti, categorie, centri, o persone fisiche che perseguiranno finalità analoghe, complementari o che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione;

XXI. promuove la formazione, di professionisti che riconoscono il fondamentale concetto di interazione uomo-animale-territorio in generale ed in particolare uomo-CAITPR-territorio;

XXII. laddove sia necessario l'associazione valuterà di intervenire nella denuncia di abusi e maltrattamenti degli animali in generale ed in particolare della razza CAITPR a supporto di enti pubblici e privati;

XXIII. PASSIONECAITPR potrà inoltre partecipare a convegni, simposi, congressi e progetti di studio aventi per oggetto le tematiche inerenti ai punti citati;

XXIV. PASSIONECAITPR promuove ed organizza manifestazioni atte a mettere in evidenza le proprie eccellenze attraverso la selezione e collabora nella loro eventuale organizzazione;

XXV. PASSIONECAITPR potrà diffondere e distribuire materiale informativo; curerà la redazione e la divulgazione della stampa tecnica relativa ai propri programmi genetici ed ai propri progetti; si occuperà della gestione di un eventuale "ufficio stampa e comunicazione" che si ritenesse necessario

per la corretta divulgazione delle proprie attività e degli scopi statutari in forma istituzionale;

XXVI. PASSIONECAITPR potrà comunque svolgere qualsiasi attività necessaria o comunque connessa al conseguimento dei fini sociali; tra l'altro potrà, per attuare i suoi compiti istituzionali, possedere, gestire, prendere e dare in locazione attrezzature mobili e immobili e quant'altro ritenuto necessario per il raggiungimento dei suoi fini;

XXVII. PASSIONECAITPR programma, coordina ed effettua attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e con particolare riguardo al comparto equino del CAITPR;

XXVIII. PASSIONECAITPR qualora se ne percepisse l'esigenza, potrà progettare e promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento del bestiame in regime brado, semibrado e stallino interconnesso con la corretta realizzazione della vision associativa;

XXIX. L'Associazione PASSIONECAITPR cura la redazione di materiali scientifici divulgativi a sostegno della ricerca effettuata all'interno della propria attività di selezione affiancata da tecnici specializzati, istituendo un comitato

di ricerca interno identificato dalla dicitura "CENTRO STUDI PER LA BIODIVERSITÀ EQUINA", atto al miglioramento continuo delle ordinare attività di selezione;

XXX. PASSIONECAITPR per il carattere innovativo della propria mission associativa svilupperà altresì piattaforme telematiche dedicate atte a promuovere tutti gli scopi statutari finora citati anche in rete, sui principali canali social e laddove si renda necessario anche su eventuali reti private online e offline.

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI

ART. 5 - Requisiti degli associati

L'Associazione PASSIONECAITPR prevede le seguenti tipologie di associati, in forma di persone fisiche e/o

1. i soci fondatori
2. i soci ordinari
3. i soci fruitori
4. i soci sostenitori
5. i soci benemeriti e/o ad honorem

I soci fondatori rientrano nelle diverse categorie successive per diritti/doveri rispetto alla vita associativa regolamentata dal presente statuto e dai regolamenti associativi.

b) I soci ordinari sono gli allevatori con almeno n. 1 capo adulto (maschio o femmina oltre 30 mesi) iscritto al Libro Genealogico di PASSIONECAITPR nelle diverse sezioni, che conducono aziende agricole in forma singola o collettiva. I

Soci ordinari sono identificati dal proprio codice aziendale ASL ed hanno diritto di voto in assemblea. I soci ordinari possono ricoprire cariche istituzionali negli organi sociali dell'Associazione purché in regola con quote e contributi previsti.

I soci ordinari che conducono in forma collettiva un allevamento, con atto deliberativo valido ai fini di legge, individuano la persona abilitata a rappresentare l'allevamento negli organi sociali dell'Associazione.

Gli allevatori che conducono l'allevamento in forma singola, con atto deliberativo valido ai fini di legge, possono delegare a parenti in linea diretta di primo grado, la rappresentanza in sede di organi sociali dell'Associazione.

c) I soci fruitori sono allevatori cosiddetti coadiutori e/o detentori ma non proprietari di capi (maschi o femmine oltre 30 mesi) in età riproduttiva iscritti al Libro Genealogico di PASSIONECAITPR che collaborano a vario titolo con aziende agricole in forma singola o collettiva. I Soci fruitori possono fare richiesta di adesione all'Associazione secondo le modalità deliberate dal Comitato Direttivo, specificando il codice aziendale ASL cui si lega la propria adesione. I soci fruitori non hanno diritto di voto in assemblea e non possono essere delegati.

d) I soci sostenitori sono persone fisiche che possono iscriversi all'Associazione aderendo secondo le modalità previste. Possono partecipare a tutte le attività

dell'Associazione stessa; non hanno tuttavia diritto di voto e non possono essere delegati. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposita categoria" Soci Sostenitori."

e) i soci benemeriti e/o ad honorem possono essere nominati con delibera del Comitato Direttivo.

Il socio benemerito e/o ad honorem non ha diritto di voto in Assemblea e non possono essere delegati a meno che non rientri anche in altre categorie di associati aventi diritto.

ART. 6 - Iscrizione

1. Gli Allevatori, di cui all'art. 5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento Associativo ed il Codice Etico.

2. Sull'ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo con delibera unanime.

ART. 7 - Quota di iscrizione e contributi

Il numero dei soci è illimitato. I soci ordinari e fruitori, per esercitare i diritti sociali, devono essere in regola con le quote associative stabilite dal CD.

Ogni associato deve compilare debitamente la domanda di

ammissione in ogni sua parte.

1. Ogni associato deve versare:

a. una quota di iscrizione "una tantum" per tutti gli associati, il cui ammontare sarà deliberato dal Comitato Direttivo;

b. una quota associativa annua proporzionata al numero di capi allevati, il cui ammontare sarà stabilito dal Comitato Direttivo.

c. Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di iniziative di carattere straordinario sarà l'Assemblea Generale a stabilire eventuali contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con il loro svolgimento, da fissarsi con le norme ed i criteri stabiliti in quella sede.

2. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso.

ART. 8 - Diritti sociali

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statutari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle contribuzioni di cui all'art. 7.

2. Ogni socio ordinario ha diritto a un voto in sede di Assemblea generale.

3. L'Associazione adotta un proprio Regolamento Associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari., da sottoporre preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione ed il numero dei Comitati di Razza, a stabilire le modalità per l'elezione dei membri del Comitato Direttivo, dell'Organo di Controllo ed in generale di tutti gli organi Associativi.

ART. 9 - Obblighi degli associati

1. L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del regolamento associativo, del Codice Etico e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- c) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;
- d) nel momento in cui si presenta la domanda, non si può

essere iscritti ad altri enti selezionatori per la stessa razza.

ART. 10 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Sono soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e finalità, previa ammissione a socio, subordinata alla domanda in cui si esplicita l'impegno di attenersi al presente statuto e di osservare eventuali regolamenti deliberati dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo delibera sull'ammissione a socio delle domande pervenute.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che questi avranno versato la quota di iscrizione e la quota associativa annuale.

In caso di eventuali vizi di forma che impediranno l'ammissione a socio, verrà comunicata la motivazione al diretto interessato.

2. La qualifica di associato si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno due mesi (60 giorni) prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Comitato Direttivo dell'Associazione;

b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7, nei tempi previsti ai punti a) e b) dell'articolo stesso;

c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel regolamento Associativo, nel Codice Etico e nelle deliberazioni dell'Associazione;

d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione;

3. la perdita delle qualifica di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c). Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

4. Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;

- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);

- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

TITOLO III

ART.11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) i Comitati di Razza;

b) l'Assemblea Generale;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- f) l'Organo di controllo
- g) i Probiviri.

ART. 12 COMITATO DI RAZZA

Gli allevatori soci esprimono la propria rappresentatività in Assemblea attraverso i Comitati di Razza.

1. Allorché, in un determinato territorio, corrispondente ad una provincia, più province confinanti o ad una o più Regioni limitrofe, si supera il numero di almeno 8 allevamenti iscritti all'Associazione, viene costituito un Comitato di Razza di carattere provinciale, interprovinciale o regionale o inter-regionale; detti Comitati sono unici per territorio.

2. La costituzione di un Comitato di Razza è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione

3. I Comitati di Razza sono strumenti di rappresentanza dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali; non hanno autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

4. All'assemblea dei Comitati di Razza partecipano gli allevatori i cui allevamenti ricadono nel territorio di pertinenza del Comitato stesso. Le assemblee dei Comitati di Razza sono convocate dal Presidente dell'Associazione PASSIONECAITPR almeno una volta all'anno attraverso posta,

pec, email, fax o altro mezzo idoneo.

5. L'Assemblea dei Comitati di Razza, elegge, scegliendoli fra allevatori soci aventi diritto, i delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione, detti delegati restano in carica fino alla successiva Assemblea di Comitato.

6. In occasione dell'Assemblea di Comitato ogni allevatore vota secondo le disposizioni previste dal "Regolamento associativo".

7. Dell'Assemblea di Comitato viene redatto apposito verbale, recante tra l'altro l'elenco nominativo degli allevatori delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione. Detto Verbale deve essere trasmesso entro 7 giorni al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

8. I soci residenti in un territorio nel quale non è costituito un comitato di razza, possono esprimere la propria rappresentatività nell'ambito dell'Assemblea di un Comitato di razza geograficamente più vicino. A tal fine devono presentare una domanda a PASSIONECAITPR.

9. Un comitato di razza può essere revocato con delibera motivata del Comitato Direttivo.

ART. 13 ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e

straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da esse assunte provvede il Comitato Direttivo.

1.L'Assemblea Generale è composta dai delegati dei Comitati di Razza regionali, interprovinciali o provinciali previsti art. 12, comma 5. A ciascun Comitato di Razza spetta un numero di delegati indicati nel Regolamento associativo.

2. In Assemblea Generale ogni delegato non può rappresentare, per delega, più di un delegato. Non è ammessa la delega tra i delegati.

3.L'attribuzione dei voti è disciplinata nel Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali.

4. Possono altresì partecipare all'Assemblea Generale i soci ma semplicemente come uditori, senza diritto di voto.

ART. 14 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da a) a g), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli

intervenuti.

L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da h) a i) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei Delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da j) a k) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno il voto favorevole dei tre quarti dei Delegati aventi diritto di voto.

ART. 15 SVOLGIMENTO ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

2. Assume le funzioni di Segretario persona designata dal Presidente.

3. La nomina dei delegati portatori di voto in Assemblea Generale deve risultare dai verbali delle Assemblee dei Comitati di cui art. 12 comma 7.

All'Assemblea Generale è invitati a partecipare, con voto consultivo un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali;

4. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o del solo Presidente del Collegio dei sindaci o di almeno un decimo degli Associati.

5. La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata ai singoli Delegati dei Comitati di Razza ed ai componenti del Collegio Sindacale. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.

6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 16 COMPITI ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri dell'Organo di controllo (sia esso in forma monocratica o collegiale) e del Collegio dei Probiviri, secondo il Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali;
- b. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione e il bilancio annuale d'esercizio;
- c. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d. deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art. 7;
- e. determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo;
- f. predisporre un regolamento interno teso, tra l'altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;
- g. deliberare, sentito il parere preventivo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali sulle eventuali adesioni, scissioni, trasformazioni, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di partecipazioni

aziendali, fusioni con altre organizzazioni;

h. deliberare, in sede straordinaria e previo parere preventivo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali su eventuali modifiche del presente Statuto o Regolamento associativo;

i. deliberare, in sede straordinaria e sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e designazione dei i liquidatori attribuendo loro i relativi poteri;

j. promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi.

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 a 9 allevatori di equini di razza agricola italiano da tiro pesante rapido, eletti dall'Assemblea Generale.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di Controllo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo, può partecipare inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal

Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

Persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

2. Laddove nominato, il Direttore (o un facente funzioni) dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.

ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTRIBUZIONI

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a. nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e un massimo di tre vice Presidenti;
- b. deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art. 10 lettere a) e d);
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- d. deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- e. determinare l'assetto organizzativo, eventuale organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- f. assumere e licenziare eventuale personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
- g. qualora se ne rilevasse necessità nominare il Direttore o un facente funzioni, sulla base delle disposizioni contenute

- su apposito Regolamento associativo;
- h. designare i rappresentanti degli allevatori in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Libro Genealogico.
- i. amministrare il patrimonio sociale;
- j. predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare gli scopi statutari dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- k. predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- l. deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- m. nominare Commissioni di Studio per particolari problematiche qualora ravvisate;
- n. deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
- o. istituire uffici e/o sezioni distaccati;
- p. provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- q. deliberare per l'adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell'ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D. lgs 231/01;

r. ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea generale.

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione, o anche in altre località, purché in territorio nazionale. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che:

1. i partecipanti possano essere identificati;
2. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno sette giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l'indicazione della località della

riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente dell'Organo di Controllo.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

4. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.

5. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti - qualora ve ne siano - che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.

Nel caso in cui non vi siano "non eletti" non è ammesso il

principio della cooptazione. In caso di numero inferiore al minimo verrà indetta nuova assemblea elettiva.

7. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce uno dei tre Vice Presidenti delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza successiva.

ART. 21 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo può essere in forma monocratica o collegiale e in ogni caso i suoi membri vengono eletti dall'Assemblea.

Se collegiale l'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I tre (3) membri effettivi ed i due (2) supplenti sono nominati anche tra persone estranee all'Associazione, secondo il Regolamento

associativo. Eventuale Sindaco proposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali verrà nominato componente del Collegio dei Sindaci. Almeno uno dei componenti nominati deve possedere i requisiti previsti all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile.

Se in forma monocratica è composto da un membro eletto dall'Assemblea.

In entrambi in casi essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi. I membri dell'Organo di Controllo sia in forma collegiale sia in forma monocratica rispondono ai requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo esercita su tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati col bilancio consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l'esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei

valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni l'Organo di Controllo redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito presso l'Associazione.

Il Collegio in forma monocratica o collegiale partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio almeno un mese prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.

Il regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all'articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.

ART. 23 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio

dei Probiviri.

Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.

4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDI DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 24 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma 1, lettera

a);

b) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;

c) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;

d) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

e) da eventuali contributi autorizzati e concessi da

Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

e) dagli interessi del patrimonio.

2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

ART. 25 FONDO DI ESERCIZIO

Il fondo di esercizio è costituito:

a) dai contributi/quote degli associati (in base all'art. 7 commi 1, lettere b) e c);

b) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

c) dagli interessi del patrimonio;

d) altri proventi.

ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo,

essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

3. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27 SCIoglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l'Organo di Controllo, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 28 FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie è competente il Foro di L'Aquila

ART. 29 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 30 NORMA TRANSITORIA

1. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al

presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti
preposti alla Vigilanza sull'Associazione.